



SEZIONE

N° 1

REG. GENERALE

N° 829/12

UDIENZA DEL

**LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI TORINO**

SEZIONE 1

01/08/2012 ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

ORDINANZA

N°

<input type="checkbox"/>	GERMANO CORTESE	EMANUELA	Presidente
<input type="checkbox"/>	URRU	SERGIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ROLLE	LAURA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

22/1/12

PRONUNCIATA IL:

1.8.2012

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

21.9.2012

ha emesso la seguente

ORDINANZA

- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa all'appello n. 829/12 depositato il 29/06/2012

- avverso la sentenza n. 25/1/12
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TORINO
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO

proposto dal ricorrente:

PISATI DANILA
VIA COREMMO N. 3/B LUGANO EE

difeso da:

POLITO AVV. CARLO/TARDIOLA AVV. ALESSANDRO
PIAZZA CAVOUR N. 3 20121 MILANO MI

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7E010304123 IRPEF-ALTRO 2005
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7E010304123 IVA-ALTRO 2005
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7E010304123 IRAP 2005
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7E010304138 IRPEF-ALTRO 2006
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7E010304138 IVA-ALTRO 2006
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7E010304138 IRAP 2006

Il Segretario
IL SEGRETARIO DI SEZIONE
(Ermanno Costa)



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE
SEZIONE FERIALE

ORDINANZA

Con ricorso in appello depositato in data 29 giugno 2012, la contribuente Pisati Danila ha proposto appello avverso la sentenza n. 25/01/2012 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Torino, ha rigettato il ricorso della contribuente, confermando il recupero a tassazione operato dall'Ufficio e i ricavi per l'anno 2005 e 2006.

Con l'atto di appello, la contribuente ha altresì richiesto, in via cautelare, la sospensione dell'esecutività della predetta sentenza nonché delle relative cartelle di cui è causa.

Si oppone l'Ufficio all'istanza di sospensione e nel merito chiede la conferma della sentenza impugnata.

All'udienza del 1 agosto 2012, in camera di consiglio, le parti si sono richiamate alle rispettive conclusioni in atti.

Preliminarmente all'esame dell'elemento del "fumus boni iuris" ritiene il collegio di dover valutare la sussistenza del periculum in mora, che pare potere sussistere nel caso di specie.

In effetti la norma richiede la ricorrenza del requisito indispensabile, ai fini della sospensione, non solo della gravità ma della irreparabilità del danno, carattere quest'ultimo che può in questo caso desumersi dall'entità in assoluto delle somme dovute per sanzioni cui si fa cenno negli atti, trattandosi di importi di entità elevata.

Per l'elemento del "fumus boni iuris" ritiene il collegio di dover valutare come l'atto non sia manifestamente infondato e/o inammissibile.

Ne consegue l'accoglimento dell'istanza.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'istanza di sospensione.

Così deciso in Torino, il 01/08/2012, nella camera di consiglio della Sezione FERIALE della Commissione Tributaria Regionale.

Il Giudice est.

Il Presidente